



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



ORDINANZA N. 7 DEL 30 APRILE 2026

Oggetto: regolamentazione della circolazione stradale in Via fratelli Attilio in corrispondenza del sentiero delle erbe – istituzione nuova area di sosta per autoveicoli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Considerato che l'area in oggetto si trova nelle immediate vicinanze del centro storico e vi è inoltre la presenza di attività di commerciali e di somministrazione;

Ritenuto necessario, per motivi di interesse pubblico e la salvaguardia della mobilità, adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale;

Preso atto del sopralluogo del personale di Polizia Locale che nulla osta alla realizzazione degli stalli di sosta;

Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

Visti l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 comma 1 – lett. e) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”;

Considerato che il Comune di Ozzero e Morimondo, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 per la gestione associata delle funzioni di polizia locale;

Richiamato l'atto di nomina del 12 marzo 2026 del Comune di Morimondo, con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio di Polizia Locale;

ORDINA

l'istituzione, nella località in oggetto, di un'area di sosta riservata agli autoveicoli

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la realizzazione degli stalli di sosta ed il posizionamento della relativa segnaletica verticale prevista dall'art. 120 comma 1 – lett. c) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) – fig. Il 76, corredato da apposito pannello integrativo con la categoria di veicoli ammessa.

AVVERTE CHE

a norma dell'art. 3 e 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al T.A.R. competente, ai sensi della Legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

contro la presente ordinanza è ammesso, altresì, ricorso, entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37/3° del D. Lgs. 285/1992 e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) operanti sul territorio, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

DISPONE CHE

che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

dott. Fabio GALLI